



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO CONTROLLO ABITANTI del 6 ottobre 2014

Il Municipio di Caslano richiamati:

- la Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri e di altri registri ufficiali di persone e l'Ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (LArA);
- la Legge di applicazione del 5 giugno 2000 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri concernente la banca dati movimento della popolazione;
- il Regolamento del 2 dicembre 2009 della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati movimento popolazione;
- art. 106 lett. e) e seguenti della Legge Organica Comunale;
- il Regolamento del 29 marzo 2011 sullo stato civile;

Ordina:

Art. 1 Notifica di arrivo

¹⁾ Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro otto giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti (UCA), presentandosi personalmente con i documenti di legittimazione.

²⁾ La notifica di famiglia avviene a cura di un membro maggiorenne.

³⁾ La notifica di persone giuridiche e di commerci avviene a cura del responsabile.

Art. 2 Documenti

¹⁾ Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Canton Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al precedente Comune di domicilio dopo la compilazione dell'apposito formulario. Al momento dell'annuncio è però indispensabile presentare un certificato di affiliazione ad una cassa malati (tesserino) e contratto di affitto.

Qualora mancasse l'atto di origine ne sarà fatta richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo entro 30 giorni.

²⁾ Ticinesi o confederati provenienti da altri Cantoni o dall'estero oltre alla compilazione della notifica di arrivo devono depositare all'UCA anche l'atto di origine oltre al certificato di affiliazione ad una cassa malati (tesserino) e al contratto di affitto.

3) Gli stranieri provenienti da un altro Comune del Canton Ticino compilano la notifica e presentano un documento di identità, il permesso di polizia degli stranieri in loro possesso, l'affiliazione ad una cassa malati (tesserino) e il contratto di affitto.

4) Gli stranieri provenienti dall'estero o da un altro Cantone sprovvisti di permesso compilano la notifica presentando un documento di identità e il contratto di affitto. In seguito dovranno pure consegnare un certificato di affiliazione ad una cassa malati (tesserino).

L'UCA non li considera residenti finché l'Ufficio stranieri non abbia preso una decisione in merito.

Art. 3

Soggiorno da altri Comuni

1) La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza dovrà depositare un certificato di domicilio per altro Comune e compilare il formulario per l'autorizzazione di soggiorno.

2) E' riservata la decisione del Municipio.

3) L'autorizzazione ha validità un anno, un eventuale prolungo è subordinato all'analisi da parte del Municipio sulla base della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

Art. 4

Cambiamento di recapito all'interno del Comune

1) Chi cambia alloggio entro il territorio del Comune o appartamento all'interno dello stabile, è tenuto a darne comunicazione scritta all'UCA, entro 8 giorni, consegnando una copia del nuovo contratto di locazione.

2) Il medesimo obbligo si estende ai proprietari di immobili per i locali da essi stessi usati.

Art. 5

Notifica di partenza

1) Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune è tenuto a notificarlo personalmente o per iscritto all'UCA entro 8 giorni dalla partenza.

2) Gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri.

Art. 6

Notifica da parte dei proprietari di immobili

1) Chiunque sia proprietario o detiene l'amministrazione presso un determinato bene immobile è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi inquilini nel termine di 8 giorni.

In particolare sono inoltre tenuti a presentare la notifica:

a) i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);

b) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre tre mesi; nonché ospedali, cliniche e ricoveri per il loro personale di servizio;

c) i capifamiglia allorché un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori

di esso;

d) l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Caslano.

²⁾ L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

³⁾ Notifiche verbali non sono accettate.

Art. 7

Accertamenti

¹⁾ L'UCA può in ogni tempo convocare le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accertare la loro situazione.

²⁾ L'UCA può avvalersi della polizia per i necessari accertamenti.

³⁾ Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'UCA le situazioni non corrispondenti alle registrazioni.

Art. 8

Mancata notifica

In caso di mancata notifica di partenza l'UCA, dopo sei mesi, stralcerà dai suoi registri gli interessati e, per i cittadini svizzeri, retrocederà l'atto di origine all'Ufficio dello stato civile competente per il suo comune di attinenza.

Art. 9

Informazioni

¹⁾ L'UCA collabora gratuitamente con gli altri Comuni, servizi cantonali o associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (casce malati o altro).

²⁾ Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte dell'UCA è regolato dalle disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali. In ogni caso la richiesta dovrà essere formulata per iscritto; non sono ammesse eccezioni.

Art. 10

Rilascio di documenti

¹⁾ L'UCA si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti:

- certificato di domicilio;
- certificato di buona condotta;
- dichiarazione di famiglia;
- certificato di esistenza in vita;
- altri certificati e documenti relativi alle persone.

²⁾ Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni si rimanda l'utente alla relativa Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.

Art. 11

Responsabilità

Il Comune non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza di qualsiasi informazione rilasciata dall'UCA in buona fede in materia di controllo abitanti.

Art. 12
Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza, in specie le omissioni di notifica, sono passibili di una multa da un minimo di fr. 50.00 a un massimo di fr. 1'000.00 secondo le disposizioni della Legge Organica Comunale (art. 145 e seguenti). I contravventori del Regolamento cantonale sul controllo degli abitanti saranno denunciati ai rispettivi Uffici cantonali preposti ai diversi servizi.

Art. 13
Ricorsi

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 14
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
E. Taiana Casanova



The image shows a circular official seal of the Municipality of Caslano. The seal contains a coat of arms with a castle and a ship. The text 'COMUNE DI CASLANO' is written around the perimeter of the seal. Above the seal, the text 'PER IL MUNICIPIO' is written. To the left of the seal, the text 'Il Sindaco' and 'E. Taiana' is written. To the right of the seal, the text 'Il Segretario' and 'Casanova' is written. There are two large, stylized signatures written over the seal and the text.

6987 Caslano, 10 ottobre 2014.

Pubblicata agli albi comunali dal 10 ottobre 2014 al 11 novembre 2014.